

Le richieste di Confartigianato in materia fiscale per la Legge di Bilancio 2017

Settembre 2016

1. PER UNA NUOVA FISCALITA' DELLA PICCOLA IMPRESA

1.1 L'istituzione dell'IRI (imposta sul reddito dell'impresa) per ditte individuali e società di persone

I redditi prodotti da imprese individuali e società di persone, imprese che possiamo definire personali, entrano nel perimetro, ai fini dell'imposizione diretta, delle persone fisiche con la conseguenza che i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività d'impresa, ancorchè siano reinvestiti nell'azienda, sono tassati per trasparenza in capo all'imprenditore individuale e ai suoi collaboratori familiari ovvero ai soci. L'istituzione dell'IRI, con la quale la tassazione del reddito prodotto verrebbe, per così dire "sdoppiata", favorirebbe la capitalizzazione delle imprese, in quanto la parte di reddito non prelevata dal titolare o dai soci sconterebbe una tassazione più leggera (stessa aliquota proporzionale prevista per i soggetti IRES, dal 2017 pari al 24%) mentre la quota prelevata andrebbe, come oggi, assoggettata ad aliquota progressiva. Ovviamente, in sede di attuazione, dovranno essere ricercate modalità applicative improntate a criteri di semplificazione. In particolare, dal momento che l'applicazione dell'IRI comporterà l'evidenziazione in contabilità (necessariamente ordinaria) dei prelievi e versamenti del titolare o dei soci, l'agevolazione andrà riconosciuta solo previa opzione da parte dei soggetti interessati. In questo modo sarà garantito che la nuova imposta favorirà quelle imprese più strutturate che hanno tutte le potenzialità e la voglia di crescere, raggiungendo, in tal modo, anche parte degli obiettivi prefissati dalla legge delega di riforma del sistema fiscale (legge n. 23 del 2014).

I vantaggi dell'IRI

- uniformità di tassazione del reddito d'impresa indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto: in assenza di distribuzione di utili (per le società di capitali) o di prelievi per le imprese personali, il reddito d'impresa è tassato, dal 2017, ad aliquota del 24%;
- scinde il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore rendendo possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa (il reddito non distribuito è tassato all'aliquota dell'imposta sulle società, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci). Quindi, viene riconosciuta, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda;

- mantiene una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni, infatti ai fini IRPEF i redditi da lavoro (dipendente, autonomo, d'impresa) restano tassati in maniera analoga in capo alle persone fisiche percettori.

-

Alcuni esempi rendono espliciti gli effetti economici della nuova tassazione

1. Impresa individuale con reddito di impresa di 40.000 euro di cui 28.000 euro prelevati da titolare

- Imposta IRPEF dovuta con le attuali disposizioni 11.520 euro ⁽¹⁾
- Imposta dovuta con la futura IRI ad aliquote attuali 9.840 euro di cui:
 - 2.880 euro a titolo di IRES
 - 6.960 euro a titolo di IRPEF da parte del titolare ⁽²⁾
- Risparmio d'imposta 1.680 euro

2. Impresa individuale con reddito di impresa di 70.000 euro di cui 35.000 euro prelevati da titolare

- Imposta IRPEF dovuta con le attuali disposizioni 23.370 euro ⁽³⁾
- Imposta dovuta con la futura IRI ad aliquote attuali 9.840 euro di cui:
 - 8.400 euro a titolo di IRES
 - 9.620 euro a titolo di IRPEF da parte del titolare ⁽⁴⁾
- Risparmio d'imposta 5.350 euro

1.2 Tassazione per cassa del reddito d'impresa dei soggetti in contabilità semplificata

Con l'introduzione del "criterio di cassa" per la determinazione del reddito d'impresa delle imprese personali in contabilità semplificata si avvicinerebbe il momento del prelievo d'imposta alle concrete disponibilità finanziarie evitando - come del resto già avviene per le attività professionali - esborsi per imposte su proventi non ancora incassati. In tal modo, inoltre, si alleggerirebbe il problema della mancanza di liquidità per le imprese di minori dimensioni che soffrono i negativi effetti, sia dei cronici ritardi di pagamento sia del "credit crunch".

¹ Per semplicità non sono state considerate le addizionali comunali e regionali all'IRPEF che rendono maggiormente conveniente l'IRI.

² Vedi nota n. 1.

³ Per semplicità non sono state considerate le addizionali comunali e regionali all'IRPEF che rendono maggiormente conveniente l'IRI.

⁴ Vedi nota n. 3.

Nella nuova determinazione per cassa del reddito d'impresa:

- non concorre alla determinazione del reddito il valore delle rimanenze dell'anno; fermo restando il riconoscimento, al momento dell'accesso al regime di cassa, del costo relativo a quelle dell'ultimo anno di determinazione del reddito con criteri di competenza economica;
- vanno previste modalità semplificate per quelle imprese che, operando quasi totalmente nell'ambito del B2C, non hanno interesse a seguire le movimentazioni finanziarie;
- anche il calcolo del valore della produzione ai fini IRAP deve essere adeguato alla nuova modalità di determinazione del reddito.

1.3 Definizione dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP

E' fondamentale definire in modo inequivocabile, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 9451 del 10 maggio 2016), le caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione. Sebbene, infatti, la giurisprudenza di diritto abbia ormai sancito questa esclusione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione risulta essere tutt'altro che chiara, lasciando molte imprese nel dubbio se rischiare di non pagare il tributo con tutte le incertezze del caso, ovvero, di pagare per poi presentare istanza di rimborso. E' una situazione di dubbio che deve essere dissipata al più presto. A tal proposito una prima risposta potrebbe portare ad escludere la sussistenza del presupposto di applicazione dell'IRAP, per tutte quelle imprese in cui l'attività ruota, sostanzialmente, attorno alla persona del titolare dell'impresa individuale e sono utilizzati solo i beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività stessa. In pratica, si potrebbero mutuare, per definire l'esclusione dal tributo, i requisiti individuati per l'accesso al nuovo regime forfetario, a prescindere, però, dal volume di ricavi ritratto dall'attività economica.

1.4 Aumento della franchigia IRAP per le piccole imprese

In alternativa alla puntuale definizione dell'autonoma organizzazione IRAP, deve essere operato un adeguamento della deduzione attualmente spettante alle piccole imprese in relazione alla base imponibile, elevando l'importo ora riconosciuto di € 13.000 nel più congruo importo di € 20.000, adeguando, corrispondentemente, il limite di base imponibile entro il quale è riconosciuta detta deduzione.

1.5 Neutralità fiscale delle cessioni d'azienda a titolo oneroso

Per favorire la crescita è importante agevolare e stimolare i giovani che vogliono “mettersi in proprio” senza dover subire un eccessivo carico fiscale.

Occorre creare le condizioni per aumentare ed agevolare la “mobilità delle aziende”. Al pari occorre evitare che sul mercato permangano delle aziende che, sebbene abbiano delle potenzialità inesprese, siano gestite da imprenditori non più motivati che non cessano l'attività solo per non pagare le tasse connesse all'incremento del valore degli immobili o sull'avviamento. Per raggiungere questo obiettivo, previsto peraltro nella legge delega di riforma fiscale, si potrebbe estendere, a determinate condizioni, alle cessioni a titolo oneroso di aziende il regime di neutralità fiscale riconosciuto nelle ipotesi di conferimento d'azienda.

In tal caso, ferma la completa neutralità per il cedente, il cessionario dell'azienda avrebbe la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei plusvalori non emersi sui beni materiali (ad esempio immobili) ed immateriali (ad esempio avviamento), attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, in analogia con quanto già previsto dalla legge in tema di conferimento d'azienda.

2. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE

2.1 Deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa

Occorre rendere totalmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo l'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica. Tale deducibilità, oggi ferma al 20% del suo ammontare, deve divenire totale magari procedendo gradualmente in un arco temporale di un triennio.

Va sottolineato, peraltro, che la parziale deducibilità dell'imposta viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. E' evidente, infatti, che l'IMU - gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica - rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo da cui, pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità.

2.2 Unificazione di IMU e TASI in un'imposta unica sui servizi locali

Ai fini di una concreta semplificazione occorre intervenire in modo sistematico sui tributi comunali che vertono sul valore degli immobili (IMU e TASI) per evitare alle imprese, ed in generale ai cittadini, di dover gestire due tributi con discipline separate che sostanzialmente vertono sul medesimo presupposto impositivo. Serve, pertanto, procedere all'unificazione dei tributi scongiurando, in ogni modo, qualsiasi aumento della pressione fiscale, facendo riferimento alla disciplina dell'IMU.

Con l'occasione dovrà essere poi semplificata e circoscritta l'autonomia dei comuni nell'individuazione delle possibilità di intervento nella definizione delle variazioni rispetto all'aliquota base, ovvero nella possibilità di riconoscimento delle detrazioni: ciò al fine di rendere concretamente possibile l'invio, da parte degli enti, di bollettini precompilati per il versamento del tributo comunale.

Logicamente andrà prevista la totale deducibilità del nuovo tributo locale dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

3. UNA NUOVA COMPLIANCE PASSA ATTRAVERSO UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE ED UTILIZZARE GLI STUDI DI SETTORE

Il momento è maturo per cambiare passo ed abbandonare completamente l'utilizzo degli studi di settore come strumento di accertamento e valorizzare, al contempo, le potenzialità dello stesso come elemento di "compliance."

La nuova logica, che sottende alla evoluzione dello strumento studi di settore, dovrebbe essere la seguente:

- i nuovi studi di settore, a cui dovrebbe conseguire anche una modifica del nome, non determineranno più un valore di ricavi/compensi (congruità) a cui eventualmente uniformarsi, ma restituiranno all'impresa un indice di "affidabilità/compliance" in una scala che andrà da 1 a 10;
- se il contribuente raggiunge un grado elevato dell'indice avrà accesso ad un sistema premiale che prevede, oggi, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità;
- il singolo contribuente visualizzerà con un apposito software il risultato dell'indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti.

In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l'adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l'Agenzia delle Entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell'affidabilità.

Nella Legge di bilancio 2017, pertanto, coerentemente a quanto è stato già annunciato nell'ambito della Riunione della Commissione degli Esperti del 7 settembre 2016, andrà adeguato il dettato normativo attualmente in vigore al fine di:

- 1) prevedere la non utilizzabilità degli studi di settore come strumento di accertamento;
- 2) garantire, ad elevati livelli dell'indice di "affidabilità/compliance", un regime premiale simile a quanto ora disciplinato dall'art. 10, comma 9 e seguenti, del D.L. n. 201 del 2011;
- 3) rafforzare il regime premiale attraverso un nuovo sistema di tassazione che punti a premiare l'efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all'aumentare del reddito dichiarato. Per fare questo occorrerà introdurre, a regime, un sistema di tassazione agevolata legato alle performance di reddito incrementale dichiarato, rispetto alla soglia minima di reddito riferibile alle potenzialità produttive dell'impresa.

4. DALLA PROROGA DEGLI GLI ECO BONUS UN SOSTEGNO ALLA CRESCITA

E' necessario prorogare, anche per il 2017, nelle medesime misure del 50 per cento e del 65 per cento, le agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, in virtù degli effetti positivi che questi benefici fiscali hanno avuto in questi anni su settori trainanti dell'economia nazionale duramente colpiti dalla crisi, e - a maggior ragione - per l'efficacia che potranno continuare ad avere per favorirne la ripresa economica.

5. RIDURRE GLI ONERI BUROCRATICI PER LE IMPRESE SEMPLIFICANDO IL SISTEMA FISCALE

Secondo l'ultimo Rapporto della Banca Mondiale ("Doing Business 2016"), nel nostro Paese ad un'impresa, per assolvere ai soli adempimenti fiscali, occorrono 269 ore l'anno (pari a 34 giornate lavorative), ossia, oltre 100 ore in più (13 giornate) rispetto alla media dei Paesi dell'Area Euro.

Un sistema fiscale così complicato e farraginoso è inevitabile che conduca a rapporti conflittuali tra Fisco e contribuenti-imprese.

In questo contesto, una prima risposta alle richieste delle imprese è stata fornita con il Decreto n. 175 del 21 novembre 2014, con cui è iniziato il processo di semplificazione degli adempimenti in materia fiscale.

Le misure contenute in tale provvedimento vanno nella giusta direzione ma non bastano.

Nella Legge di bilancio 2017 va data attuazione alle proposte di semplificazione presentate al Tavolo tecnico istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali:

- eliminazione delle comunicazioni black list di cui all'articolo 1 del D.L. n. 40 del 2010;
- soppressione dell'obbligo di comunicazione in relazione agli acquisti intervenuti con San Marino;
- abrogazione dei modelli INTRA acquisti;
- eliminazione dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti;
- spostamento del termine di versamento ordinario dei debiti dovuti in base alle dichiarazioni annuali dal 16 giugno al 30 giugno di ogni anno, ovvero al 31 luglio con maggiorazione;
- revisione della misura della maggiorazione dello 0,4% mensile corrispondente ad un tasso annuale del 4,8%, agganciandola al saggio annuale di interesse legale attualmente stabilito nella misura del 0,2% annuo;
- spostamento del termine relativo ai versamenti ed agli adempimenti scadenti nel mese di agosto, dal 20 alla fine dello stesso mese di ogni anno;
- unificazione delle scadenze di versamento per i soggetti titolari e non di partita IVA.

Si ritiene che l'attuazione delle predette misure possa consentire ai contribuenti ed agli intermediari di affrontare la delicata operazione di determinazione del debito tributario con un congruo margine di tempo, con conseguente riduzione della possibile insorgenza di errori da parte dei medesimi soggetti.

6. ELIMINARE LE MISURE FISCALI INTRODOTTE A CONTRASTO DELL'EVASIONE CHE INTACCANO LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

6.1 Abrogazione immediata dello “split payment”

L'Europa ha autorizzato l'applicazione dello “split payment”, fino al 31 dicembre 2017, con l'impegno del nostro Paese di garantire i rimborsi dell'IVA entro 3 mesi dalla richiesta. Tuttavia, considerando gli ingenti danni finanziari che questo istituto sta creando alle imprese fornitrici della P.A., è fondamentale procedere alla sua immediata abrogazione. I controlli sull'effettivo pagamento dell'IVA dovuta sulle fatture possono essere fatti in modo tempestivo, grazie all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nelle transazioni commerciali effettuate nei confronti della P.A.

6.2 Riduzione al 4 per cento della ritenuta sui bonifici relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.

L'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce un'altra misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali. Applicare l'aliquota dell'8 per cento sui ricavi in settori economici che - sulla base dei dati degli studi di settore - dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato.

E' fondamentale, pertanto, ridurla ad una misura non superiore al 4 per cento. Per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese non è necessario mantenere una così elevata aliquota, è sufficiente un'aliquota minima.